



AZIENDA METROPOLITANA TRASPORTI CATANIA SPA

SOCIO UNICO: COMUNE DI CATANIA
XIII STRADA ZONA INDUSTRIALE 95121 CATANIA
TELEFONO 095 7519111 FAX 095 509570
PARTITA IVA E CODICE FISCALE 04912390871
PEC AMTCATANIA@LEGALMAIL.IT WEB WWW.AMT.CT.IT



CAPITOLATO DI GARA

CESSIONE CREDITI FUTURI

PREMESSA

L'Azienda Metropolitana Trasporti di Catania S.p.A., gestore del servizio di TPL della Città di Catania, intende avviare una procedura rivolta a banche, gruppi bancari, pool di banche, società di factoring ed intermediari finanziari per la stipula di un contratto di factoring o di anticipazione bancaria assistita da cessione di credito futuro per l'importo complessivo di € 7.778.665,83 (euro settemilionisettecentosettantottomilaseisentosessantacinque/83).

Il succitato credito, relativo al contributo alla gestione dei servizi di TPL è regolato dal contratto di servizio del 27/12/2019 relativo all'affidamento del servizio per gli anni 2020/2021/2022, così finanziato:

Regione Sicilia € 55.602.310,65 oltre IVA

Comune di Catania € 37.741.680,00 oltre IVA

La presente cessione di credito è riferita all'importo trimestrale del contratto per complessivi € 7.778.665,83, così suddivisi:

Competenza Regione Sicilia € 4.633.525,83

Competenza Comune di Catania € 3.145.140,00

L'A.M.T. si riserva la possibilità di richiedere l'anticipazione dell'intero importo trimestrale o di quota parte di esso.

Il presente capitolato regola le modalità di esecuzione del contratto.

ART. 1 – OGGETTO ED IMPORTO DELL'APPALTO

La presente procedura ha ad oggetto la richiesta di cessione del credito di complessivi Euro 7.778.665,83 (settemiliosettecentosettantottomilaseicentosessantacinque/83) corrispondente all'importo trimestrale del contratto che saranno ceduti ad avvenuta aggiudicazione della procedura di gara. Le somme saranno corrisposte, secondo il sistema rolling, su esplicita richiesta dell'A.M.T. e, se il caso, solo dopo il saldo della trimestralità precedentemente anticipata

Il valore annuo dell'appalto, calcolato sulla base delle commissioni e degli interessi stimati, è pari ad Euro 1.182.357,12 (euro unmilione centottantaduecentocinquantesette/12).

La durata dell'anticipazione è di mesi 12 decorrenti dalla data di stipula del contratto, eventualmente prorogabile per ulteriori 12 mesi.

A fronte della cessione, la Società Cessionaria finanzia il credito futuro, mettendo a disposizione di A.M.T. Catania S.p.A, almeno il 90% del credito esigibile relativo all'importo della trimestralità ceduta, A fronte dell'anticipazione l'A.M.T. Catania S.p.A. si impegna:

- al pagamento di una commissione mensile sul saldo dei crediti di fine mese che non dovrà essere superiore allo 0,10/mese (zerovirgoladiecipercento);
- al pagamento di un interesse pari ad un tasso annuo composto dall'Euribor a 6 mesi maggiorato di uno spread oggetto dell'offerta con una percentuale a base di gara non superiore del 3,50% (trevirgolacinquantapercento), con liquidazione posticipata per il periodo decorrente dalla data di erogazione fino all'incasso del credito anticipato.

Inoltre, si precisa che le operazioni concernenti eventuali istruttorie o rinnovi di pratiche, il costo delle stesse non dovrà superare l'importo di € 300,00 (euro trecento virgola zero).

Nessun'altra spesa potrà essere addebitata all'A.M.T. Catania S.p.A., ad eccezione di imposte connesse con il contratto e dei costi dell'atto di cessione.

ART. 2 – SOTTOSCRIZIONE DEL CONTRATTO

Il contratto redatto sotto forma di scrittura privata, senza la partecipazione di un pubblico ufficiale, sarà stipulato in modalità elettronica e sottoscritto dalle parti mediante apposizione della firma autografa acquisita digitalmente ai sensi dell'art. 24, comma 2, del D. Lgs. 07.03.2015 n. 82 Codice dell'Amministrazione Digitale (CAD) e sarà registrato solo in caso d'uso con oneri, nessuno escluso, a carico del Contraente.

In alternativa, e d'intesa tra le parti, la cessione del credito sarà stipulata a mezzo atto pubblico.

Le parti convengono di allegare all'atto di cessione di credito, debitamente sottoscritto dalle stesse, l'autorizzazione al trattamento dei dati personali da parte del soggetto cedente – come previsto dal D.lgs 30 giugno 2003, n. 196 e dal Regolamento UE 2016/679 (GDPR) – affinché l'Amministrazione debitrice possa procedere ad una verifica in capo al soggetto cedente, per assolvere le finalità indicate dall'art. 48 – bis del D.P.R. 29 settembre 1973 n. 602, a seguito dell'emanazione del Decreto Ministeriale 18 gennaio 2008 n. 40.

ART. 3 – DOCUMENTO UNICO DI VALUTAZIONE DEI RISCHI INTERFERENTI (DUVRI)

Tenuto conto di quanto previsto dall'art. 26, comma 3-bis del D. Lgs. 81/2008, non si è reso necessario predisporre il Documento Unico di Valutazione dei Rischi da interferenza (DUVRI), stante la natura intellettuale dei servizi oggetto di gara; conseguentemente l'importo dei costi della sicurezza connessi ai rischi da interferenza è pari a zero.

ART. 4 - RISOLUZIONE DEL CONTRATTO

L'A.M.T. Catania S.p.A. avrà diritto di risolvere il contratto previa diffida ad adempiere da inviare mediante Raccomandata A.R. o PEC, nei seguenti casi:

- gravi e ripetuti inadempimenti delle obbligazioni contrattuali da parte dell'appaltatore;
- mancata esecuzione con le modalità e nei termini previsti;
- l'appaltatore sospenda l'esecuzione del contratto per motivi ad esso stesso imputabili;
- mancata preventiva comunicazione di eventuali situazioni di potenziale incompatibilità;
- negli altri casi previsti dalla legge.

ART. 5 – CLAUSOLA RISOLUTIVA ESPRESSA

Fermi restando le cause di risoluzione previste nel presente Capitolato, e nei documenti di gara il contratto si risolverà di diritto ai sensi dell'art. 1456 C.C. nei seguenti casi in seguito a comunicazione scritta da parte della committente di avvalersi di tale clausola risolutiva, da inviare mediante Raccomandata A.R.:

- fallimento, concordato preventivo dell'appaltatore ovvero se lo stesso cessi la sua attività o la prosegua sotto la direzione di un curatore, un fiduciario o un commissario che agisce per conto dei suoi creditori, ovvero se l'appaltatore si trovi in stato di liquidazione;
- violazione delle disposizioni in materia di tracciabilità dei flussi finanziari;
- violazione delle disposizioni antimafia;
- violazione delle disposizioni in materia di trattamento dei dati;
- cessione di tutto o di parte del contratto qualora gli stessi risultino in violazione di quanto previsto dalle norme vigenti in materia.

Nei casi di risoluzione del contratto all'appaltatore spetterà soltanto il corrispettivo dei servizi prestati fino al momento della risoluzione, dedotte le eventuali penalità e le spese sostenute nonché gli eventuali danni conseguenti all'inadempimento stesso, compresi i maggiori costi per il nuovo affidamento.

ART. 6 – INFORMATIVA SULLA PRIVACY

In relazione al presente appalto, l'A.M.T. Catania S.p.A., nella qualità di titolare del trattamento, procederà al trattamento dei dati personali nel rispetto del D.lgs. n. 196/03 e del Regolamento UE 2016/679 (GDPR).

ART. 7 - OSSERVANZA DI LEGGI E REGOLAMENTI

Nell'esecuzione di quanto oggetto del presente appalto e nello svolgimento di qualsiasi attività ad esso connessa, il soggetto aggiudicatario è tenuto all'osservanza di tutte le leggi e regolamenti, nonché delle prescrizioni e raccomandazioni applicabili in materia di lavoro e previdenza sociale, prevenzione degli infortuni sul lavoro, igiene e sicurezza sul lavoro, assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e malattie professionali.

ART. 8- RISERVATEZZA

Qualsiasi notizia, documento informazione concernente direttamente o indirettamente il lavoro svolto o l'organizzazione dell'A.M.T. Catania S.p.A., di cui la società o il suo personale venisse in qualunque modo a conoscenza, dovrà essere considerato riservato e, come tale, trattato a termini di legge e non potrà essere comunicato a terzi neanche parzialmente, fatte salve notizie o informazioni che siano o divengano di dominio pubblico o che siano state già legittimamente portate a conoscenza della società da terzi, chiedendo, comunque, in tale ultimo caso, autorizzazione all'A.M.T: Catania S.p.A.

ART. 9 - ACCERTAMENTI ANTIMAFIA

Il soggetto aggiudicatario deve scrupolosamente osservare le norme derivanti dalle disposizioni di legge note sotto il nome di "leggi antimafia". Qualora dagli accertamenti di cui alla normativa in materia di antimafia risultasse che, anche successivamente all'inizio del servizio, il titolare o i legali rappresentanti del soggetto aggiudicatario non fossero in possesso dei requisiti per l'assunzione del servizio, si disporrà la risoluzione del contratto con riserva di chiedere il risarcimento degli eventuali maggiori danni.

ART. 10 OBBLIGO DI RISPETTARE IL MODELLO ORGANIZZATIVO EX D.LGS. N. 231/2001 ED IL CODICE ETICO E MANLEVA.

L'operatore economico aggiudicatario sarà obbligato ad attuare il Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo ex D.Lgs. n. 231/2001, con i relativi Codice Etico e Sistema Disciplinare, adottato dall'A.M.T. Catania S.p.A, disponibile al sito aziendale e. Lo stesso arà impegnato, inoltre, ad aderire ai principi al succitato Modello di organizzazione, gestione e controllo nonché ai suoi allegati e a rispettarne i contenuti, i principi, e le procedure ed, in generale, ad astenersi da qualsivoglia

comportamento atto a configurare le ipotesi di reato indicate nel D.Lgs. n. 231/2001 e sue successive modifiche ed integrazioni e riportate nel predetto Modello di organizzazione, gestione e controllo. Si impegnerà altresì a rispettare e a far rispettare ad eventuali suoi collaboratori, tutti i principi contenuti nella suddetta documentazione ed i Protocolli comportamentali previsti dalla Committenza ai sensi del D.Lgs. n. 231/2001. La violazione delle regole previste dai sopraccitati documenti rappresenterà grave inadempimento contrattuale. -

ART. 11 - OBBLIGHI PREVISTI DALLA NORMATIVA ANTIRICICLAGGIO

Ai sensi della normativa di cui al D.lgs del 21 novembre 2007 n. 231 e s.m.i., concernente la prevenzione dell'uso del sistema finanziario a scopo di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo la Società conferente l'incarico fornirà i documenti e le informazioni relative alla società e ai firmatari della presente proposta di incarico, nonché all'eventuale titolare effettivo della prestazione.

ART. 12 - FORO COMPETENTE

Per ogni controversia che dovesse insorgere in merito alla validità di esecuzione, interpretazione, risoluzione dell'incarico o comunque che sia da questo originata, sarà competente in via esclusiva, il Tribunale di Catania, che giudicherà secondo il diritto italiano.

ART. 12 - NORME DI RINVIO

Per quanto non espressamente previsto nel presente capitolato e nella lettera di invito e per tutte le altre modalità di esecuzione del servizio, le parti faranno riferimento, per quanto applicabili, alle norme del C.C., nonché ad ogni altra disposizione di legge nazionale, regionale vigente in materia.